



CITTÀ DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

ORDINANZA n. 54 del 02/05/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 - PROROGA EFFICACIA PRECEDENTI ORDINANZE N.RI 33 DEL 08/03/2020 E 35 DEL 12/03/2020 E PARZIALE MODIFICA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 36 DEL 16/03/2020 - ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

IL VICESINDACO

Vista e richiamata la precedente propria ordinanza n. 33 dell'8 marzo 2020, con la quale, a seguito dell'emanazione dei vari provvedimenti governativi e regionali per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, sono state assunte misure per la limitazione dell'accesso agli uffici comunali, oltre che disposto la sospensione delle attività dei centri anziani comunali, delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di ogni natura, ivi compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, dell'apertura del museo di Palazzo Chigi e della Locanda Martorelli, dell'attività di piscine, palestre e centri benessere e dell'apertura della biblioteca comunale, sino a tutto il 3 aprile 2020;

Vista e richiamata la precedente propria ordinanza n. 35 del 12 marzo 2020, con la quale, per le medesime motivazioni indicate nel provvedimento sopra richiamato, è stata disposta la sospensione delle attività al pubblico degli ecocentri comunali, ubicati in Via delle Cerquette e in Via Campoleone, sino a tutto il 3 aprile 2020;

Vista e richiamata la precedente propria ordinanza n. 36 del 16 marzo 2020, con la quale, per le stese motivazioni, e ad integrazione di quanto già disposto con la sopra richiamata ordinanza n.33 / 2020, è stata disposta la soppressione dell'accesso pomeridiano al pubblico degli uffici comunali e la chiusura al pubblico del cimitero comunale, fornendo al riguardo specifiche limitazioni per l'accesso allo stesso, sempre sino a tutto il 3 aprile 2020;

Viste e richiamate le precedenti proprie ordinanze n.ri 43 e 44 del 3 aprile 2020, con le quali, a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020, è stata disposta la proroga dell'efficacia delle proprie ordinanze n. 33 dell'8 marzo 2020, 35 del 12 marzo 2020 e 26 del 16 marzo 2020, sino a tutto il 13 aprile 2020;

Vista e richiamata la precedente propria ordinanza n. 48 del 13 aprile 2020, con la quale, a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020, è stata disposta la proroga dell'efficacia delle proprie ordinanze n. 33 dell'8 marzo 2020, 35 del 12 marzo 2020 e 26 del 16 marzo 2020, sino a tutto il 3 maggio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto, a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, ha ridefinito, all'articolo 1, le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, confermando gran parte delle misure in precedenza previste dai precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11, 22 marzo 2020, 1 e 10 aprile 2020, nonché dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sino al 17 maggio 2020;

Preso atto di alcune ulteriori indicazioni previste nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzate a garantire il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno rendere coerente la durata delle misure disposte dalle ordinanze sindacali n. 33 / 2020 e 35 / 2020 sopra richiamate a quanto disposto dal decreto assunto dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 aprile 2020;

Ritenuto altresì necessario modificare parzialmente la precedente ordinanza sindacale n. 36 / 2020, adeguandola alle nuove indicazioni e prescrizioni previste dal medesimo nuovo decreto;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 aprile 2020 n. Z00037 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Considerato che detta ordinanza, tra l'altro, demanda ai Comuni l'adozione di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto;

Ritenuto pertanto necessario assumere opportuni provvedimenti, finalizzati sia a decongestionare i picchi di utilizzo degli esercizi commerciali ma anche a garantire la ripresa economica dei pubblici esercizi, coerentemente con la c.d. "fase 2" varata dal Governo con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020;

Visti l'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e l'articolo 35, comma 2, lettera o), dello statuto comunale, disposizioni che prevedono che il sindaco coordini e riorganizzi, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, «[...] *gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*»;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 54, comma 4, che dispone che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, lettera a), che richiama la potestà del sindaco di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo citato all'inizio del presente capoverso;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", e, in particolare, l'articolo 1 di esso, secondo il quale per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'articolo 35 dello Statuto Comunale, articolo che definisce il ruolo e le funzioni del sindaco;

ORDINA

1. per le motivazioni illustrate nella premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la proroga dell'efficacia delle proprie ordinanze n. 33 dell'8 marzo 2020, sino a tutto il 17 maggio 2020 e 35 del 12 marzo 2020, sino a tutto il 10 maggio 2020;
2. per le motivazioni illustrate nella premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la proroga dell'efficacia della propria ordinanza n. 36 del 16 marzo 2020, con esclusione di quanto indicato al punto 2. del dispositivo della stessa, sino a tutto il 17 maggio 2020;
3. il ripristino dell'accesso al pubblico del cimitero comunale, secondo le seguenti indicazioni e limitazioni:
 - i visitatori dovranno obbligatoriamente indossare protezioni delle vie respiratorie (mascherine), guanti e mantenere rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 - la partecipazione alle esequie e alle operazioni di tumulazione o inumazione è consentita solo ed esclusivamente ad un numero contenuto di familiari o partecipanti (massimo 15 persone complessive), e limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle stesse, con l'obbligo di osservare scrupolosamente le misure igienico - sanitarie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 4 marzo 2020, ovvero indossando protezioni delle vie respiratorie (mascherine), guanti e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 - l'utilizzo dei servizi igienici dovrà essere richiesto agli operatori incaricati della custodia che dovranno provvedere, dopo ogni utilizzo da parte di ogni singolo utente, alla idonea sanificazione degli stessi;
 - è interdetta qualsiasi attività edile o manutentiva da parte di committenti privati, fatto salvo interventi di urgenza per pubblica utilità e/o per motivi igienico – sanitari disposti dalla competente autorità;
4. la chiusura al pubblico dei parchi e giardini pubblici;
5. la chiusura al pubblico delle attività commerciali autorizzate non oltre le ore 21.30;
6. la chiusura al pubblico dei pubblici esercizi per attività di asporto autorizzate non oltre le ore 22.00.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni impartite con la presente ordinanza è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, oltre che, in virtù della decisione adottata con la deliberazione della giunta comunale n. 217 del 19 ottobre 2017, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento/00), qualora il pagamento avvenga entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio *on line* della Città di Ariccia e sul sito internet del medesimo ente, oltre che trasmessa alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e alla ASL RM 6.

RENDE NOTO

che, a norma dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990, i responsabili del presente procedimento amministrativo sono rispettivamente, per le materie afferenti le ordinanze n. 33 / 2020 e 36 / 2020 ed il punto 3. del dispositivo della presente ordinanza il dirigente dell'area I – programmazione e controllo attività economiche e finanziarie, dott. Claudio Fortini, e per le materie afferenti l'ordinanza n. 35 /2020 ed i punti 4., 5. e 6. del dispositivo della presente ordinanza il dirigente dell'Area III - polizia locale e ambiente, dott. David Moretti.

DEMANDA

- 1) al corpo della polizia locale il compito di rendere noto, con i mezzi ritenuti più idonei, il presente provvedimento ai responsabili dei centri anziani comunali, ai gestori degli impianti sportivi privati, alle associazioni che utilizzano o che hanno in concessione gli impianti sportivi comunali, agli operatori economici incaricati della gestione del cimitero comunale, degli Ecometri ed agli esercizi commerciali;
- 2) al corpo della polizia locale il compito di inviare, per opportuna conoscenza, una copia del presente provvedimento alla stazione dei Carabinieri di Ariccia, al Commissariato di Albano Laziale della Polizia di Stato e alla stazione Carabinieri Forestale di Marino;
- 3) al corpo della polizia locale il compito di inviare una copia del presente provvedimento al Prefetto di Roma in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, 2° periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- 4) al corpo della polizia locale, oltre che alla stazione dei Carabinieri di Ariccia, al Commissariato di Albano Laziale della Polizia di Stato il compito di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Quanto sopra viene disposto a scanso di qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dal mancato rispetto del presente provvedimento.

INFORMA

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Vice Sindaco

Refrigeri Elisa / Arubapec S.p.a.
Atto Sottoscritto Digitalmente